



TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento **n. 1000/2026 R.G.**;

rilevato che la società ricorrente il 9 gennaio 2026 ha stipulato un contratto di noleggio dell'unità da diporto M/Y INDIAN di proprietà di

Parte_1

dal 6 agosto 2026 ore 11:00 al 21 agosto 2026, con consegna del mezzo a Olbia;

rilevato che, per successivo accordo intervenuto tra le parti, la data finale del noleggio è stata anticipata al 20 agosto 2026, con conseguente rideterminazione del corrispettivo del noleggio in € 104.534,00 ("charter fee") e del fondo anticipato per le spese di gestione in € 41.066,00;

rilevato che, alla data e all'ora convenute, l'imbarcazione non era presente, bensì si trovava in navigazione lungo la costa calabrese;

rilevato che, con comunicazione del 6 agosto 2026, la società ricorrente dapprima ha manifestato di non essere interessata a una consegna tardiva, quindi ha dichiarato di considerare la mancata consegna quale ripudio e causa di risoluzione del contratto;

rilevato che la clausola 9(c) del contratto attribuisce al noleggiatore, in caso di mancata consegna dell'unità nel luogo convenuto all'inizio del periodo di noleggio per causa diversa dalla forza maggiore, il diritto di considerare il contratto ripudiato dall'armatore e di ottenere l'immediata restituzione di tutte le somme corrisposte, oltre a una somma pari al cinquanta per cento del Charter Fee;

rilevato che, a fronte di € 145.600,00 complessivamente versati dalla società per la stipula del contratto, il 50% del Charter Fee ammonta ad € 52.267,00, il che rende il credito contrattualmente rivendicato a seguito dell'inadempimento pari a € 197.867,00;

rilevato che la controversia di merito è devoluta, ai sensi della clausola 23(a) del contratto, ad arbitrato con sede in Londra e che però la

giurisdizione italiana in materia cautelare sussiste, dovendo il provvedimento essere eseguito in Italia;
rilevato che l'unità risulta localizzata nell'area di Lipari e che, pertanto, la domanda cautelare rientra nella competenza di questo Tribunale;
ritenuto sussistente il *fumus boni iuris*, avuto riguardo alla documentazione del rapporto contrattuale, all'integrale pagamento delle somme pattuite, alla mancata presenza dell'unità nel luogo e nel momento convenuti per la consegna e alla clausola negoziale che predetermina le conseguenze economiche della mancata consegna;
ritenuto che, allo stato della cognizione sommaria, il ritardo nel rinnovo del certificato di sicurezza, invocato da parte resistente come causa del ritardo nella consegna dell'imbarcazione, non appare integrare, sulla base degli elementi sinora acquisiti, una causa estranea alla sfera di controllo dell'armatore, atteso che la clausola 2 del contratto pone a carico di quest'ultimo l'obbligo di consegnare l'unità conforme alle prescrizioni dello Stato di bandiera, navigabile, pronta al servizio e munita di dotazioni di sicurezza aggiornate;
ritenuto sussistente anche il *periculum in mora*, in considerazione dell'elevato ammontare del credito, e del rischio che il bene possa essere trasferito al di fuori delle acque territoriali così da sottrarlo irrimediabilmente all'esecuzione della misura cautelare;
ritenuto, pertanto, che la preventiva instaurazione del contraddittorio potrebbe pregiudicare l'attuazione della misura;
visti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c. e l'art. 671 c.p.c. nonché gli artt. 646 e 682 cod. nav.,

AUTORIZZA

il sequestro conservativo dell'unità da diporto M/Y INDIAN, battente bandiera italiana, iscritta nei registri di Pesaro con sigla di individuazione C.F._1, di proprietà di Parte_1 nato in Svezia il 18 novembre 1949, codice fiscale C.F._2, residente in Como, via Giuseppe Rovelli n. 26,

attualmente localizzata nell'area di Lipari, sino alla concorrenza di euro 240.000,00, a garanzia del credito azionato da Parte_2

vieta al proprietario di disporre dell'unità e/o dei relativi carati senza ordine di giustizia;

intima al comandante pro tempore di non far partire l'unità senza ordine di giustizia;

dispone che il provvedimento, una volta notificato, sia trascritto, a cura della ricorrente, nel registro di iscrizione dell'unità ai sensi dell'art. 684 cod. nav.;

manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione del presente decreto alla Capitaneria di Porto di Milazzo e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, affinché adottino i provvedimenti di rispettiva competenza necessari a impedire la partenza dell'unità.

Barcellona Pozzo di Gotto, il 7.9.2026.

Il Giudice

dott. Achille Prinzivalli